AVVOCATO
SALVATORE GIACALONE
Via Vito Falco, 2/C Int. F
Tel./Fax 0923/711516
91025 MARSALA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

della ***IMPRESA IL PANELLINO D'ORO S.R.L.*** - corrente in Marsala in via Salemi c.da Amabilina n. 562 (P.IVA: 01861990818) in persona del legale rappresentante pro-tempore *Sig. Clemenzi Giuseppe Giovanni* (nato a Marsala il 15.5.72 - C.F.: CLM GPP 72E15 E974L), giusta delega in calce al presente atto rappresentata e difesa in giudizio dal sottoscritto Avv. Salvatore Giacalone **[C.F.: GCL SVT 62D05 E974Q / P.E.C.: avvocato.giacalone@pec.it / FAX: 0923/711516]**, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: **avvocato.giacalone@pec.it**, con elezione di domicilio fisico in Palermo presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Salvo **[C.F.: DSL LCU 68E50 G273Y / PEC: lucia.disalvo@legalmail.it / FAX: 0917304196]** in via Notarbartolo n. 5

contro

- l'***ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA*** in persona dell'Assessore pro-tempore, *ope legis* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**;
- l'***AG.E.A. / AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA*** in persona del legale rappresentante

pro-tempore, *ope legis* rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**

e nei confronti

- della ***IMPRESA G & C SANT'ANGELO S.R.L.S.*** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: **gecsantangelosrls@pec.it**, collocata al 39° posto dell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili approvato con D.D.G. n. 1178 del 22.5.18, ultima beneficiaria, in apparenza, della copertura finanziaria della Domanda di Sostegno nel previsto limite della dotazione della *Sottomisura* di Euro 70 milioni

e nei confronti

- della ***IMPRESA MINUTOLI GIUSEPPE*** in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: **minutoligius@pec.it**, collocata al 130° ed ultimo posto dell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili approvato con D.D.G. n. 1178 del 22.5.18

per l'annullamento

previa sospensione

- del ***DECRETO DIRIGENTE GENERALE ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA***

MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA N. 1178 DEL 22.5.18 nella parte in cui – ***ALLEGATO "C" N. 11 ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI***, anch'esso ***ELENCO*** *in parte qua* espressamente impugnato – ***APPROVA E RECA IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE*** della Domanda di Sostegno presentata da *Il Panellino d'Oro s.r.l.* dall'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili (*ALLEGATO "A"*);

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:

- del ***VERBALE ISTRUTTORIO***, di cui si sconoscono gli estremi, ***DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE*** ex Paragrafo 16.2 Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2, recante (presumibilmente) l'avviso sfavorevole in ordine all'inserimento della domanda della ricorrente nell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili.

FATTO

I

Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, *Il Panellino d'Oro s.r.l.* censura **[**con espressa riserva della proposizione di motivi aggiunti per l'evenienza del deposito di documentazione da parte della resistente Amministrazione**]** il provvedimento di non ammissione al Regime di Aiuto Sottomisura 4.2 PSR Sicilia 2014-2020 (*"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*) della domanda

telematica n. 54250272934 ritualmente presentata il 20.3.17 sul portale SIAN di AGEA (Organismo Pagatore).

II

Ha ostativamente addotto la resistente Amministrazione che "*...dalla lettura del P.A.I. non si evince chiaramente che l'acquisto del terreno è oggetto di finanziamento...*".

E' stata altresì asserita la mancata originaria allegazione "*...del certificato di destinazione urbanistica.....e dei certificati catastali del terreno oggetto di acquisto...*".

MOTIVI

I

ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLA ILLOGICITA' MANIFESTA E DELLO SVIAMENTO DELL'ATTO DALLA CAUSA TIPICA.

II

VIOLAZIONE DI LEGGE: PARAGRAFO 15.3.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA SOTTOMISURA 4.2.

III

VIOLAZIONE DI LEGGE: PARAGRAFO 16.1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA SOTTOMISURA 4.2.

IV

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO.

A)

Il quadro fattuale.

- **In seno al *P.A.I.*** (pag. 15), dopo essere stata evidenziata la necessità di ampliare gli attuali locali aziendali (condotti in affitto), insufficienti all'ottimale svolgimento dell'attività produttiva, **è stato puntualmente indicato**, quale obiettivo primario da perseguire attraverso la realizzazione del Programma d'Investimento, **il trasferimento ed il riposizionamento dell'unità produttiva su terreno** **[**Foglio di Mappa 194 particelle 783, 784 e 785 (lotti 25 – 26 – 27) e Foglio di Mappa 202 particelle 786 e 600 (lotto 28): confrontasi *Elaborato Progettuale Relazione Tecnica Illustrativa – Tavola 1***]** **ricompreso nella Zona P.I.P. di c.da Amabilina nel Comune di Marsala** [acquisito a seguito di operatane espropriazione per pubblica utilità e delimitato in forza del *Piano per gli Insediamenti Produttivi* (piano particolareggiato) adottato con Deliberazione C.S. n. 5 del 21.12.05 (in variante al Piano Comprensoriale n. 1) ed approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 1249 del 31.10.06], **assegnato alla ricorrente**, in esito a procedura ad evidenza pubblica, **giusta Determinazioni Dirigenziali n. 754 del**

3.8.15 e n. 8 del 26.1.16 e successivamente ceduto in proprietà giusta contratto rep. n. 11784 del 28.9.17 rogato dal Segretario Generale del Comune di Marsala verso il dedotto prezzo a saldo (in seno alla domanda arrotondato per difetto) di Euro 72.000,00 (*rectius*: Euro 72.791,47).

- A pag. 20 del medesimo Piano Aziendale d'Investimento, al punto D.1.3 "Descrizione della Fase / Suolo Aziendale – Opere murarie ed assimilate", in sede di "*...descrizione sintetica della fase che si intende realizzare...*", risulta espressamente inserito l'acquisto del lotto di terreno (di mq. 4959), su cui realizzare il capannone artigianale di nuova dislocazione della unità produttiva.
- Il *Computo Metrico Estimativo* riporta esattamente "*Acquisto terreno - E. 72.000,00*" tra i capitoli di spesa.
- L'*Elaborato Unico del Costo dell'Investimento*, sia nell'ambito della *Tabella Preventivi Scelti* che in seno al *Riepilogo Investimento*, indica anch'esso la voce di spesa "*Acquisto lotto di terreno di mq. 4959 ..... in c.da Amabilina in Marsala nella Zona Artigianale P.I.P. – prezzo unitario Euro 72.000,00*".
- L'*Estratto di Mappa*, che individua e riporta le particelle rappresentanti il terreno oggetto di acquisto, è stato allegato all'*Elaborato Progettuale Planimetria Catastale Stralcio Piano Artigianale - Tavola 2* prodotto con la Domanda di Sostegno.
- I predetti dati catastali, identificativi del terreno in discorso,

necessariamente inclusi nel Fascicolo Aziendale AGEA (D.M. 12.1.15 n. 162), dovutamente aggiornato e validato dall'Impresa richiedente all'atto della presentazione della domanda **[**Paragrafo 15.2 Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2**]**, vengono da esso Fascicolo Aziendale automaticamente trasferiti ed inseriti, tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AGEA, all'interno della stessa Domanda di Sostegno / Sezione Localizzazione del Sottointervento, che pertanto ulteriormente li riporta.

B)

Le ragioni della ricorrente.

1

Non può essere revocata in dubbio, alla stregua delle circostanze fattuali suesposte, la piena rispondenza sostanziale dell'operato della ricorrente alle prescrizioni di cui al Paragrafo 15.3.4 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2.

Ed invero, dall'esame della Domanda di Sostegno n. 54250272934; e della documentazione ad essa allegata, **emerge chiaramente come *Il Panellino d'Oro s.r.l.* abbia avanzato la richiesta di ammissione a finanziamento del preordinato acquisto**, da podere del Comune di Marsala, verso il "prezzo politico" (e perciò inferiore al valore di mercato) determinato sulla scorta della Deliberazione Consiglio Comunale n. 112 del 30.10.12 (per ragioni tese a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio,

facilitando gli insediamenti produttivi), **del segnato terreno ricompreso in Zona P.I.P.**, su cui funzionalmente trasferire e (ri)allocare l'unità produttiva aziendale.

Risulta allora smentita *per tabulas* la non perspicua contraria affermazione irragionevolmente opposta dalla resistente Amministrazione.

2

Ed al riguardo, si osserva altresì come, all'esito della "fase della ricevibilità" (Paragrafo 16.1 Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2), fossero invero già state positivamente verificate (D.D.G. n. 2900 del 6.10.17) la *"completezza dei dati riportati in domanda"* e la *"presenza della documentazione richiesta"*, sì che al provvedimento impugnato deve piuttosto essere attribuita natura giuridica di "provvedimento di secondo grado", la cui manifesta illegittimità va pertanto rilevata ancora sotto lo specifico profilo, che espressamente si deduce, della violazione delle regole e garanzie procedimentali che presiedono alla adozione dei provvedimenti in autotutela.

3

Né, per altro verso, può risultare insuperabile la mancata originaria presentazione del *"certificato di destinazione urbanistica"* (pure allegato in sede di "osservazioni" e tuttavia assurdamente non ritenuto bastevole dalla resistente Amministrazione), che altro non avrebbe potuto attestare, in modo ridondante, se non il fatto che

l'acquisendo terreno, poiché ricompreso in Zona P.I.P. (come sopra conformata dal Comune di Marsala nei modi di legge), **ha ovviamente destinazione ad insediamento produttivo**; laddove, si è detto, i dati catastali relativi ad esso terreno oggetto di acquisto sono stati e pure *ab origine* veicolati alla resistente Amministrazione, sì da non poter sussistere alcuna incertezza (se è questa la sottesa *ratio*) sulla precisa localizzazione dell'intervento.

4

Ed ancora, a fronte dei tratti caratterizzanti la fattispecie in esame, che vede come "parte venditrice" non già un privato, ma bensì l'Ente Pubblico / Comune di Marsala, non potevano essere prodotti **[**meno che mai potevano essere acquisiti i "dati" sulle "condizioni" di cui al punto 1) lettere da "a" ad "h" del cit. Paragrafo 15.3.4, non adattabili alla specifica ipotesi in cui la "parte venditrice" sia lo stesso Ente Pubblico Territoriale nella cui circoscrizione ricade il terreno**]** "perizia giurata" sulla congruità del prezzo di acquisto **[**"prezzo politico" come sopra determinato dalla parte pubblica]; e "preliminare di vendita", di cui tengono luogo i cit. provvedimenti amministrativi di assegnazione del terreno in Zona P.I.P., all'esito di una esperita procedura ad evidenza pubblica.

C)

Conclusioni.

Il gravato provvedimento di esclusione dal Regime di Aiuto non appare resistere alle censure mosse con l'odierno ricorso, risultando

l'operato della resistente Amministrazione inficiato da travisamento dei fatti, difetto di presupposto, carenza di istruttoria ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell'atto dalla causa tipica, vizi che hanno indebitamente precluso il perseguimento degli obiettivi sottesi alla realizzazione dell'iniziativa progettuale della ricorrente, ma sulla base di addotte false circostanze, che, da un lato, non trovano riscontro alcuno nella realtà fattuale; dall'altro lato, appaiono frutto di bieco e disperato formalismo, che tradisce la *ratio* insita ai Regimi di Aiuto attivati con le misure del P.S.R.

D)

Del controinteressato.

Non si è in grado di individuare dall'esame del provvedimento impugnato, con facilità e certezza, l'esistenza di "controinteressati".

In via meramente cautelativa, si sceglie tuttavia di estendere il gravame al soggetto collocato all'ultimo posto dell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili **[**Allegato "A" al D.D.G. n. 1178 del 22.5.18**]**; ed al soggetto collocato al posto n. 39 dello stesso Elenco, che, teoricamente, è colui il quale, qualora la dotazione finanziaria di 70 milioni di Euro della *Sottomisura* fosse interamente impegnata secondo l'ordine numerico ivi recato; e qualora la ricorrente, in esito al ricorso, fosse successivamente ammessa, sulla base dell'attribuendo punteggio, in una posizione che risultasse eventualmente precedente in seno ad essa Graduatoria, potrebbe

allora risultare leso dall'accoglimento del proposto ricorso, se le risorse finanziarie inizialmente assegnategli dovessero poi venire attribuite alla copertura finanziaria della domanda presentata da *Il Panellino d'Oro s.r.l.* (recante una richiesta di contributo pari ad Euro 984.159,76).

*

L'adito Ecc.mo T.A.R. vorrà valutare di disporre eventualmente l'integrazione del contraddittorio, stabilendo che la stessa, in accoglimento della presente istanza di autorizzazione, che si formula, si abbia mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel cit. Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili, prescrivendone le relative modalità, che, si insiste, abbiano a poter essere individuate nella pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet – e nella sezione dedicata allo scopo – del resistente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, quale alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto a farne affermare le ragioni, la ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ed invero, da un lato, la disposta estromissione dal novero delle domande ammesse al Regime di Aiuto in questione; dall'altro lato, l'integrale utilizzazione delle stanziate risorse finanziarie ovvero la perenzione od il reimpiego ad altra irrevocabile destinazione di quelle che fossero rimaste non impegnate, cui *medio-tempore* la resistente Amministrazione procedesse, renderebbero sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.

P.Q.M.

disposta preliminarmente, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del suo procuratore e difensore, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, *con ordine di remand* teso (tenuto conto del vincolo conformativo derivante dagli effetti della emananda misura cautelare) a consentire la valutazione e l'attribuzione del punteggio ex art. 5 del Bando all'iniziativa progettuale della ricorrente, con consecutiva poziore ammissione con riserva (se raggiunto il punteggio minimo) nell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

reiectis adversis,

annullare, poiché illegittimi dai motivi di cui al ricorso, i provvedimenti di cui in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

*

In conformità all'art. 13 comma 6-bis lett. e) D.P.R. 30.5.02 n. 115, si dichiara che il Contributo Unificato dovuto per la proposizione dell'odierno ricorso in "materia ordinaria" è pari ad Euro 650,00 (seicentocinquanta/00).

*

Marsala/Palermo, 3 Luglio 2018

Avv. Salvatore Giacalone

Firmato digitalmen
te da:GIACALONE SA
LVATORE
Data:03/07/2018 17
:08:00